

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO

Grosseto, 13 dicembre 2019

A tutti gli Iscritti

Revisione dell'Albo degli Avvocati e adempimenti ex art.21 della Legge n.247/2012 - "requisito dell'esercizio effettivo della professione"

Care/i Colleghe/i,

come già comunicato, l'art.21 della Legge Professionale ha introdotto il requisito dell'esercizio effettivo della professione disponendo che "la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e prevalente, salve le eccezioni previste...".

Successivamente, con il Decreto Ministeriale n.47/2016, sono state indicate le modalità di attuazione di quanto previsto all'art.21 cit..

Le norme sopra richiamate hanno onerato i Consigli dell'Ordine di procedere, con regolarità triennale, alle verifiche necessarie volte a garantire la sussistenza dei

requisiti per consentire all'iscritto la regolare permanenza nell'Albo, negli Elenchi e nei Registri.

Il Consiglio dell'Ordine, quindi, deve procedere alla revisione dell'Albo, degli Elenchi e dei Registri, provvedendo a dare notizia dei risultati di tale revisione al Consiglio Nazionale Forense.

L'art.2 del DM 47/2016 prevede che la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato;

- a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
- b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
- d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell'Ordine;
- e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense oppure ha diritto all'esonero ai sensi dell'art. 15 Regolamento n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense;
- f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 12 co. 1 della Legge.

A norma dell'art.3 del DM 47/2016, la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente, senza comprovati giustificati motivi oggettivi o soggettivi, comporta la cancellazione dell'iscritto dall'Albo.

L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi sopra richiamati dall'art.2 co.2 del DM 47/2016 alle lettere a), b), d) e f) ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di aver

acquisito i predetti requisiti.

L'avvocato cancellato dall'Albo nei casi previsti dall'art.2 co.2 del DM 47/2016 e di cui alle lettere c) ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

In considerazioni di tali importanti e gravose conseguenze, Vi invito a leggere con attenzione la normativa richiamata e, laddove necessario, ad attivarvi per la regolarizzazione della propria posizione in conformità ai requisiti richiesti dalla Legge per la permanenza dell'iscrizione all'Albo.

Si segnala di dedicare particolare attenzione all'adempimento dell'obbligo formativo per il triennio in corso con naturale scadenza al 31/12/2019, avendo cura di partecipare ai corsi ed eventi accreditati.

Ciò in quanto l'assolvimento dell'obbligo formativo sarà oggetto di verifica per tutti gli iscritti da parte del Consiglio.

Verrà ovviamente valutata la condizione soggettiva dell'iscritto che abbia diritto all'esenzione totale dell'obbligo formativo, che lo stesso avrà cura di indicare nell'allegato modulo.

Vi invito, quindi, a far pervenire entro la data del 31/1/2020, alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati, tramite PEC all'indirizzo (ordineavvocatigrosseto@pec.ordineavvocatigrosseto.com), autocertificazione e informativa sulla privacy sottoscritte con firma digitale e compilate in ogni parte, i cui modelli Vi inviamo per Vostra comodità.

Si precisa che il mancato adempimento a quanto richiesto costituisce illecito deontologico e che la dichiarazione mendace costituisce illecito penale.

I migliori saluti.

allegati:

-modello per la dichiarazione in autocertificazione

- informativa sulla privacy

La Presidente dell'Ordine

Avv. Carlo Valle

Il Consigliere Segretario

Avv. Alessandro Bartolozzi